
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”).

(Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, , del 14.08.2012)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione della rubrica del Capo II del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 2 - Sostituzione dell' articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 3 - Sostituzione dell' articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 4 - Sostituzione dell' articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 5 - Inserimento dell' articolo 4 bis nel d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 6 - Modifiche all' articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 7 - Modifiche all' articolo 10 del d.p.g.r. 55/R/2009

Art. 8 - Entrata in vigore

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in particolare l'articolo 26;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 maggio 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2012, n. 539;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 luglio 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 693;

Considerato quanto segue:

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in particolare l'articolo 26;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 maggio 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2012, n. 539;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 luglio 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 693;

Considerato quanto segue:

1. per realizzare le finalità della l.r. 53/2008 è necessario stabilire modalità uniformi a cui si devono attenere le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana a seguito dell'abolizione dell'albo artigiani, attuata dalla l.r.66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

2. per assicurare il rispetto delle disposizioni di semplificazione introdotte dalla l.r. 66/2011 alla normativa sull'artigianato è necessario introdurre una disciplina di semplificazione relativamente alle modalità di attuazione dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

3. per garantire la corretta applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione della qualifica di maestro artigiano è necessario introdurre precisazioni riguardo al possesso del requisito dell'iscrizione al Registro delle Imprese, anche al fine di garantire uniformità e trasparenza nell'attribuzione della qualifica medesima.

si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione della rubrica del Capo II del d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 3

Sostituzione dell' articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 4

Sostituzione dell' articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 5

Inserimento dell' articolo 4 bis nel d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 6
Modifiche all' articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 7
Modifiche all' articolo 10 del d.p.g.r. 55/R/2009

omissis (1)

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r 7 ottobre 2009, n. 55/R.